

Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 -

Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015

Articolo 8

Art. 8 Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI

Articolo 8 -

Art. 8 Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Legge del 24/03/2015 n. 33 Allegato

1. I contributi di cui all'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalita' di cui all'[articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#), presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al [comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato [articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 98 del 2013](#), e successive modificazioni (1).

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), puo' essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'[articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), nonche' degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera q-bis\), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

(1) Vedasi i [decreti del 27 novembre 2013](#) e [del 25 gennaio 2016](#).

[Torna al sommario](#)

